



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2014 –

Pilkington Group e altri / Commissione

(causa T-72/09)

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro destinato al settore auto — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Ammende — Diritti della difesa — Applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Ruolo passivo o minore — Effetto dissuasivo dell'ammenda — Presa in considerazione delle ammende inflitte in passato — Tetto massimo dell'ammenda — Tasso di cambio per il calcolo del limite massimo dell'ammenda»

1. *Procedimento giurisdizionale — Decisione che sostituisce la decisione impugnata in pendenza del giudizio — Elemento nuovo — Adeguamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti — Ammissibilità, anche in caso di modifica parziale della decisione impugnata (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 46)*
2. *Intese — Pratica concordata — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 79, 80, 119, 120, 122, 167, 168, 288, 389)*
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un'infrazione — Onere della prova dell'infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell'onere della prova — Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione — Insieme di indizi — Obblighi probatori delle imprese che contestano la realtà o la durata dell'infrazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 81-84, 151, 182)*
4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un'infrazione — Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all'infrazione — Ammissibilità — Forza probatoria delle deposizioni volontarie effettuate dai principali partecipanti a un'intesa al fine di beneficiare dell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 87, 335, 347)*

5. *Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'unica infrazione — Nozione — Criteri — Obiettivo unico e piano globale — Rapporti di complementarità tra gli accordi (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 125, 126, 150, 175, 176, 181)*
6. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione — Calcolo dell'importo di base dell'ammenda — Considerazione delle caratteristiche dell'infrazione nel suo complesso — Obbligo di tenere conto delle altre circostanze individuali relative a ciascuna delle imprese partecipanti — Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 188-191, 390, 391)*
7. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Valutazione economica complessa — Margine di discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Controllo di legittimità — Portata (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, §§ 2 e 3, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 202, 203)*
8. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato preso in considerazione — Anno di riferimento — Obbligo di fare riferimento all'ultimo anno completo dell'infrazione — Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37) (v. punti 204-206, 212)*
9. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato complessivo dell'impresa interessata — Fatturato realizzato con le merci oggetto dell'infrazione — Rispettiva presa in considerazione — Limiti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 6 e 13) (v. punti 219-223)*
10. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa — Indicazione dei criteri di calcolo dell'ammenda prevista — Indicazione prematura [Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1] (v. punti 231-237)*
11. *Concorrenza — Ammende — Decisione con cui vengono inflitte ammende — Obbligo di motivazione — Portata — Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell'infrazione — Indicazione sufficiente — Obbligo della Commissione di indicare gli elementi numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende — Insussistenza (Art. 81 CE; art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 247, 248)*
12. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Margine di discrezionalità riservato alla Commissione — Limiti — Rispetto delle norme e dei principi generali del diritto dell'Unione — Fissazione dell'ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell'infrazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 276, 277, 291, 295, 307, 396)*

13. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Distinzione tra limitazione a un tetto massimo e carattere dissuasivo dell'ammenda — Obiettivo distinto da quello dei criteri di gravità e di durata dell'infrazione — Obiettivo di evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2) (v. punti 279, 280, 414)*
14. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Intesa orizzontale in materia di prezzi — Infrazione molto grave — Circostanze che non escludono tale qualificazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 23) (v. punti 283, 284, 289)*
15. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Obbligo di prendere in considerazione le ammende già inflitte per altre attività anticoncorrenziali — Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 300, 302-305)*
16. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa interessata — Insussistenza — Obbligo di prendere in considerazione una crisi economica eccezionale — Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35) (v. punti 308, 441, 442)*
17. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Attuazione di un programma di adeguamento alle regole di concorrenza — Presa in considerazione non imperativa (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 311)*
18. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o gregario dell'impresa — Criteri di valutazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 381, 382, 384)*
19. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Necessità di prendere in considerazione i fatturati delle imprese interessate e di garantire che le ammende siano proporzionate a tali fatturati — Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 397, 398, 438)*
20. *Concorrenza — Ammende — Importo — Metodi di calcolo — Conversione in Euro del fatturato delle imprese relativo all'anno di riferimento sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno — Ammissibilità (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 416-421)*

21. *Concorrenza — Ammende — Importo — Congruità — Sindacato giurisdizionale — Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice dell'Unione — Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l'ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione — Inclusione (Art. 229 CE; art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 430-432)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della Commissione, dell'11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1119 definitivo della Commissione, del 28 febbraio 2013, nella parte in cui essa concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento dell'articolo 2 di tale decisione, nella parte in cui esso infligge un'ammenda alle ricorrenti, oppure, in via ulteriormente subordinata, domanda di riduzione dell'importo di detta ammenda.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pilkington Group Ltd, la Pilkington Automotive Ltd, la Pilkington Automotive Deutschland GmbH, la Pilkington Holding GmbH e la Pilkington Italia SpA si faranno carico del 90% delle proprie spese nonché dell'integralità di quelle sostenute dalla Commissione europea, la quale a sua volta si farà carico del 10% delle spese delle ricorrenti.